CAMERA DEI DEPUTATI N 2310-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore **BELUSSI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 gennaio 1981 (Stampato n 1080)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ANIASI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 febbraio 1981

Adesione alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 13 maggio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato il 28 gennaio 1981, affronta uno dei temi oggi di estrema delicatezza qual è quello delle tossicodipendenze. Proprio in rapporto alla larga diffusione di sostanze diverse dagli stupefacenti naturali si è ritenuto necessario, in sede di Nazioni Unite, l'adozione di un trattato, analogo per la struttura e per scopi, alla convenzione di New York del 1961, ratificata dall'Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412.

Con questa convenzione stipulata a Vienna il 21 febbraio 1971 le sostanze psicotrope allora note vengono divise in quattro tabelle e per ciascuna tabella viene indicata una serie di controlli e di divieti tendenti a limitare l'uso al solo scopo scientifico e terapeutico. La convenzione prevede inoltre a livello internazionale un'ampia ed accurata informazione, anche in riferimento agli effetti di rischio e di dipendenza indotte da sostanze o preparati ad azione psicotropa.

L'adesione italiana arriva con notevole ritardo. Dieci anni in questo campo è un tempo lunghissimo specie se si considera l'importante apporto di ricerche e acquisizioni in campo medico e farmacologico avvenuto proprio in questi anni.

Va però tenuto presente che in forza dell'articolo 26, la legge è entrata in vigore, sul piano internazionale già dal 16 agosto 1976 dopo che 40 Stati membri delle Nazioni Unite l'avevano ratificata. La nostra adesione è sicuramente tardiva però anche da noi con una legge interna, la n. 685 del 25 dicembre 1974 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze) si era già provveduto a disciplinare la materia trattata dalla convenzione di Vienna.

Con questa adesione il nostro paese potrà contare su un ulteriore apporto in un campo che, da tempo, lo coinvolge in maniera tanto drammatica. Siamo ben lontani dal pensare che questo trattato sia sufficiente a fronteggiare il fenomeno delle tossicodipendenze per il poco apporto che esso potrà dare, però la Commissione esteri invita l'Assemblea a ratificarlo.

BELUSSI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 26 della Convenzione stessa.	*Identico.*